

Bruxelles, 3 dicembre 2015
(OR. de, en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0014 (COD)**

14524/1/15
REV 1 ADD 1

**CODEC 1579
TRANS 382**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (prima lettura) - Adozione a) della posizione del Consiglio b) della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione sul consiglio di amministrazione dell'ERA e sulla procedura di selezione e di revoca del direttore esecutivo

La Commissione si rammarica che rispetto alla proposta iniziale presentata dalla Commissione il testo concordato del nuovo regolamento dell'ERA si discosti dalle disposizioni fondamentali convenute nell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE adottato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel 2012. Ciò riguarda il numero di rappresentanti della Commissione nel consiglio di amministrazione e la procedura di selezione e di revoca del direttore esecutivo. La Commissione sottolinea in particolare che la nomina, tra i membri del consiglio di amministrazione, di un osservatore chiamato a seguire la procedura di selezione applicata dalla Commissione per la nomina del direttore esecutivo non deve dare luogo a una duplicazione di ruoli nelle procedure di selezione e di nomina (articolo 51, paragrafo 1).

Dichiarazione della Commissione sulle risorse di bilancio necessarie

Il 4° pacchetto ferroviario conferisce all'ERA nuove competenze, in particolare il potere di rilasciare autorizzazioni dei veicoli e certificati di sicurezza direttamente al settore. Non si può escludere che durante il periodo transitorio l'ERA possa non disporre ancora di diritti e corrispettivi pur avendo la necessità di assumere e formare il personale. Al fine di evitare perturbazioni del mercato ferroviario la Commissione si adopererà per riservare le risorse di bilancio necessarie per coprire i costi del personale interessato.

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania da iscrivere nel processo verbale

Con riferimento all'articolo 71, paragrafo 2, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004, la Germania ricorda il punto 8 della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, secondo cui il paese ospitante dovrebbe impegnarsi a [continuare a] rispondere alle esigenze dell'agenzia e ad assicurare le condizioni necessarie per un corretto funzionamento [anche dopo la sua istituzione]. La Germania si ritiene vincolata da tale testo, per cui il suo accordo all'attuale formulazione non dovrebbe considerarsi un precedente per la futura istituzione di (nuove) agenzie, e chiede che in futuro la Commissione ne tenga conto in fase di preparazione di proposte analoghe. Inoltre, la Germania deplora vivamente di non aver ricevuto sufficiente sostegno in merito a un mandato del direttore esecutivo della durata di cinque anni più quattro.
